

# DIRITTO CANONICO ED ECCLESIASTICO

A.A 2022/2023

Allegra Formenti (GI0103660)

## “COMMERCIAL SPEECH E TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO (PUBBLICITÀ E BLASFEMIA) CORTE EDU: IL CASO SEKMADIENIS LTD. C. LITUANIA”

### INTRODUZIONE

Il presente dossier si propone di elaborare delle riflessioni critiche sulla possibilità esistente o meno di riuscire a individuare e definire l'entità del confine tra libertà di espressione e libertà religiosa; due principi pilastro all'interno di un mondo globalizzato e democratizzato.

Dapprima si cercherà di individuare i significati di **sentimento religioso** e di **libertà di espressione**, analizzando in seguito la portata della tutela giuridica CEDU ad essi attribuita (tra cui gli eventuali confini legislativi posti normativamente).

Successivamente si indagheranno i punti di contatto tra questi due principi, in quanto punti di potenziale attrito tra gli stessi, individuando essi infatti il rischio di ingerenza di una sfera nell'altra. A questo proposito si esaminerà la **blasfemia**, o bestemmia, istituto identificabile come punto di collisione tra sentimento religioso e libertà di espressione, “luogo” in cui un principio sembra sovrachiarare l'altro, ledendolo. Ma quali requisiti richiede la bestemmia affinché sia davvero integrata, e quindi affinché vi sia davvero offesa del sentimento religioso come conseguenza di una eccessiva libertà di espressione? Per rispondere, si studierà il significato di blasfemia come proposto dalla giurisprudenza della Corte EDU, e relativi casi eclatanti, al fine di capirne l'orientamento. Quali “espressioni” sono limite invalicabile e non accettabile nell'espletamento della libertà di espressione del singolo, poiché lesive del sentimento religioso altrui? E soprattutto, è possibile individuare a priori dei parametri oggettivi per constatare ex ante quando la libertà di espressione effettivamente ingerisce nel sentimento religioso?

Il tema dell'entità che può assumere la libertà di espressione, e della sua relativa tutela, risulta infatti essere di fondamentale importanza all'interno di un ordinamento democratico, in particolar modo perché essa si pone in relazione e in contatto con le aree della morale, dell'etica, del buon costume, connotati cui contenuto è mutevole sulla base del contesto storico-socio-culturale dell'ordinamento che essi permeano. Pertanto, pretendere di riuscire ad individuare aprioristicamente dei confini oggettivi da porre alla libertà di espressione, sembra essere un terreno entro cui muoversi con cautela, per evitare incongruenze: il concetto stesso di “dare un confine” sembra essere un ossimoro rispetto alla “libertà” di espressione. Si evince che un bilanciamento *netto* tra libertà di espressione e libertà religiosa non può essere eseguito ex ante in maniera definitiva, se si vuole mantenere la coerenza stessa del diritto alla libertà di espressione che si intende tutelare e soprattutto garantire (da questo punto di vista la giurisprudenza CEDU assume un ruolo rilevante).

Un caso eclatante in cui la corte di Strasburgo ha concretamente eseguito questo bilanciamento è individuato dal caso **SEKMADIENIS LTD. C. LITUANIA**: dopo averne esposto le vicende concrete e i punti di vista divergenti delle parti contendenti, si mostrerà la motivazione con cui la corte EDU, si anticipa, opererà un bilanciamento in favore della tutela della libertà di espressione. Infine, verranno esaminati brevemente il caso “**Murphy c. Irlanda**” e la sentenza “**Bouton c. Francia**”, al fine di analizzare la congruità della giurisprudenza CEDU rispetto ai contenuti che emergeranno nel corso della trattazione.

# 1- IL SENTIMENTO RELIGIOSO

La definizione di “sentimento religioso” necessita di contenuti oggettivi per essere obiettivamente identificabile (e quindi tutelabile), essendo il sentimento religioso un istituto che si interseca con contenuti soggettivi come l’interiorità dell’individuo che decide di abbracciare una data fede religiosa, e con le aree dell’etica e della morale. Inoltre la reale portata del concetto stesso di Fede religiosa risulta essere di per sé di difficile individuazione. Una *confessione* religiosa si ravvisa nell’insieme di convinzioni, credenze, adesioni a valori che in modo libero vengono maturati nella interiorità e coscienza dell’individuo che vi aderisce. Quando una religione viene professata nella sua dimensione associativa attraverso i riti e le celebrazioni, in ogni caso risponde ad un bisogno spirituale che è prima di tutto soggettivo.

## 1.1 IL SENTIMENTO RELIGIOSO NELLA CEDU

La libertà di religione viene sancita all’articolo 9 della Convenzione EDU<sup>1</sup>, sottoscritta nell’ambito del Consiglio d’Europa. In materia, è essenziale il ruolo assunto dalla giurisprudenza<sup>2</sup> della corte di Strasburgo nel delimitare i confini interpretativi e la portata dei diritti garantiti nella Convenzione, riuscendo talvolta a definirne i contenuti. La giurisprudenza della corte di Strasburgo nel bilanciare tra loro libertà di parimenti portata, non si limita a renderne effettivo il godimento, ma consente di individuare una lettura evolutiva delle norme convenzionali (come si analizzerà in seguito).

**ART. 9 CEDU (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione):** “1. Ogni persona ha **diritto alla libertà** di pensiero, di coscienza e **di religione**; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, o in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.

Si noti la particolarità dell’articolo 9 CEDU: come da rubrica, la libertà di religione è giustapposta alla libertà di pensiero e di coscienza. Nella sua dimensione religiosa, tale libertà rientra tra gli elementi essenziali dell’identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma costituisce anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti; l’articolo 9 Cedu tutela sia le opinioni e le convinzioni religiose che quelle non religiose. La Carta europea dei diritti dell’uomo individua la libertà negativa e positiva di religione (libertà di aderire o meno a una religione e quella di praticarla o di non praticarla) come diritto fondamentale, come massima tutela del pluralismo caratterizzante una società democratica (come *espressamente* citato nell’articolo 9 CEDU) e i valori ad essa relativi; eventuali restrizioni poste alla stessa, siano pertanto *legislativamente* stabilite purché NECESSARIE alla tutela di principi allo stesso modo assoluti e fondamentali.

Ma come bilanciare l’incontro delicato tra libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e l’altra parimenti rilevante libertà, quale quella di espressione (sancita dall’articolo 10 CEDU)?

---

<sup>1</sup> E’ opportuno precisare che la Corte di giustizia dell’Unione europea riconosce la CEDU come parametro per l’individuazione delle proprie tradizioni costituzionali comuni; i Trattati dell’unione europea statuiscono il valore della CEDU anche nell’ordinamento UE; i diritti contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si interpretano in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU. I legittimati possono adire la Corte EDU solo previo esaurimento dei ricorsi interni all’ordinamento dello stato d’appartenenza.

<sup>2</sup> CEDU e gerarchia delle fonti: gli ordinamenti CEDU e il diritto UE vanno distinti. Di fronte al diritto UE il giudice nazionale DEVE di applicare il diritto interno che viola il diritto UE, salvi i controlimiti; nel caso della CEDU la corte costituzionale italiana con le sentenze gemelle del 2007 ha collocato la CEDU come fonte interposta tra costituzione e legge ordinaria. Quando vi è violazione della CEDU, si realizza violazione indiretta del 117 comma 1 Cost: il giudice italiano DEVE SOLLEVARE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’ della legge che viola la norma CEDU, in quanto violazione del 117 comma 1 Cost stesso.

## 2- LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

La libertà di espressione è la primaria manifestazione del pluralismo ideologico, è un valore fondamentale dell'odierna società democratica, dello Stato di Diritto<sup>3</sup>. Essa si configura come libertà di manifestare, o NON esprimere le proprie idee (garanzia tanto positiva quanto negativa), nei confronti di una collettività e di un pluralità di soggetti indeterminati.

### 2.1 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE NELLA CEDU

La libertà di espressione è sancita all'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

**Art. 10 (Libertà di espressione):** "1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo **non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione** le imprese di radio-diffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, **può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge** e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

La libertà di espressione è attribuita ad ogni persona, ed essa può assumere diverse manifestazioni: può consistere nell'esprimere (o decidere di non farlo) liberamente il proprio pensiero circa un fatto, un'idea, un altro individuo. La libertà di espressione ricompresa nell'alveo dell'articolo 10 CEDU, può sussistere in ogni tipo di comunicazione e manifestazione del pensiero (si pensi al *Commercial speech* ossia ai messaggi pubblicitari, di ogni genere essi siano, i quali rientrano nell'ambito delle attività protette dall'art. 10, par. 2), indipendentemente dal mezzo o dall'interlocutore a cui è rivolta.

Come espressamente sancito dall'articolo sopra citato, l'esercizio di queste libertà comporta doveri e responsabilità, potendo potenzialmente collidere anche coi diritti altrui e con la morale (cui portata concettuale è ampissima e poco afferrabile, si tratta infatti di una clausola generale cui contenuto va riempito in relazione al contesto sociale, al costume e all'evoluzione dello stesso, in un dato momento storico, concetto pertanto mutevole nel tempo). Ma la responsabilità richiesta nell'esercizio della libertà di espressione è volta soprattutto alla pacifica convivenza della stessa, coi valori e principi fondanti della società democratica (si noti qui il riferimento a quest'ultima, presente anche nell'articolo 9 CEDU).

Premesso ciò, è chiara la fragilità del confine che si pone tra tutela del sentimento religioso e libertà di espressione, ossia tra articolo 9 e 10 CEDU: è necessario analizzare fino a che punto la libertà di espressione possa essere legittimamente esperita qualora abbia ad oggetto un contenuto di matrice religiosa, o comunque connesso ad una confessione religiosa. Ma quale è la soglia di suscettibilità del sentimento religioso? Ed è proprio nel confine critica-offesa che la libertà di espressione incontra il suo limite: essa non può estendersi sino a divenire disprezzo, *offesa*, spregio da parte di un singolo, per la religione professata da un altro; di conseguenza risulta imprescindibile ricercare se, nella realtà dei fatti, questa asserzione trova davvero conferma.

Si pensi alla delicatezza del tentativo di individuare requisiti oggettivi al fine di poter stabilire se una data manifestazione del pensiero possa effettivamente essere identificata come "hate speech" (ossia la propaganda dell'odio per motivi religiosi, come ad esempio gli incitamenti all'odio in senso stretto, la propaganda del razzismo, dell'antisemitismo), o "blasfemia". Rispetto a quest'ultimo punto, si ricordi che la punibilità del reato di blasfemia è riconducibile alla sua presenza

---

<sup>3</sup> "La libertà di pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle [...] che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale" (Corte Costituzionale italiana, sentenza n. 9/1965)

nelle codificazioni penali statali, cui processo di secolarizzazione ha inesorabilmente comportato un mutamento valoriale<sup>4</sup> delle norme a tutela dalla stessa.

Il terreno è molto scivoloso e, come si vedrà in seguito, le motivazioni addotte dalla Corte EDU stessa sembrano scricchiolare nel tentativo di bilanciare questi due principi (libertà religiosa e libertà di espressione) così fondamentali nella società moderna.

### 3- IL CASO CASO SEKMADIENIS LTD c. LITUANIA

#### 3.1 IL CASO CASO SEKMADIENIS LTD c. LITUANIA: COMMERCIAL SPEECH E BLASFEMIA

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato che il discorso commerciale è protetto ai sensi dell'articolo 10 CEDU. Il **commercial speech**, o messaggio pubblicitario, è finalizzato a persuadere i consumatori ad acquistare il prodotto o il servizio offerto dall'azienda che se ne avvale. Alla luce di quanto esposto in precedenza, analizziamo ora un caso controverso dal punto di vista del **bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso**: il caso Sekmadienis Ltd c. Lituania.

Nell'autunno dell'anno 2012, l'agenzia pubblicitaria "Sekmadienis Ltd." lancia una campagna pubblicitaria volta a promuovere gli articoli di abbigliamento della collezione del designer lituano R. Kalinkinas. L'*advertising campaign* viene pubblicata sul sito internet del designer, e venti gigantografie vengono situate in diversi punti della città lituana di Vilnius. Ma qual è il contenuto che sarà in seguito oggetto di scalpore?

La campagna si compone di tre poster raffiguranti un uomo e una donna, giovani e tatuati. La donna veste un abito bianco, tiene tra le mani una collana (che sembra richiamare un Rosario), sulla nuca indossa un copricapo elaborato. L'uomo, in jeans e a petto nudo, porta una collana al collo e dei bracciali sul polso, sul capo da cui ricadono dei lunghi capelli biondi egli indossa una "corona" (come da foto, la acconciatura richiama quella con cui classicamente viene rappresentata l'immagine di Gesù). Infine, sullo sfondo, dietro al volto di entrambe i modelli, il poster riproduce un'aura luminosa.

La campagna è accompagnata dagli slogan: "Gesù, che pantaloni!" ("Jėzau, kokios tavo kelnės!"), "Cara Maria, che abito!" ("Marija brangi, kokia suknelė!") e "Gesù e Maria, cosa indossate!" ("Jėzau Marija, kuo čia apsirengę!").



<sup>4</sup> Il reato di bestemmia si ravvisa nell'articolo 724 cp italiano: questo comportamento è stato penalmente rilevante sino al 30 dicembre 1999, poiché con l'entrata in vigore del decreto legge il numero 55/1999, con l'articolo 57, tale fattispecie è stata depenalizzata e assoggettata a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra cinquantuno euro e trecentonove euro.

Inevitabilmente questa serie di annunci pubblicitari finisce per provocare scalpore nell'opinione pubblica: l'Autorità statale lituana per la tutela dei diritti dei consumatori (SCRPA) riceve delle lamentele da un centinaio di cittadini sconcertati dalla, a loro avviso, offensività e immoralità delle gigantografie, in quanto "degradanti i simboli religiosi, offensive del sentimento religioso, e potenzialmente pericolose in quanto capaci di elidere il senso del sacro e il rispetto della spiritualità"<sup>5</sup>.

Sul caso, la SCRPA ritiene opportuno richiedere un parere alla Lithuanian Advertising Agency (LAA). Quest'ultima considera la campagna come "potenzialmente umiliante e degradante la fede, le convinzioni e le opinioni delle persone". La LAA prosegue poi sottolineando come "lo humor in questo caso è comprensibile ma può davvero urtare la sensibilità delle persone religiose", suggerendo quindi di "evitare la possibilità di offendere la dignità umana tramite uso di immagini sacre nei manifesti pubblicitari" consigliando l'individuazione "di altri personaggi attraverso cui comunicare l'unicità del prodotto".

A questo punto la SCRPA nel novembre del 2012 infligge all'azienda responsabile della campagna pubblicitaria, una **multa** di Litas 2.000 (euro 580 ca.) per la violazione delle norme sulla pubblicità (art.4 § 2 )<sup>6</sup> e, in quanto lo spot diffuso non rispettava la religione, per violazione della morale pubblica.

A fronte della multa comminata, Sekmadienis Ltd presenta ricorso al tribunale nazionale, allegando il fatto che: "L'annuncio pubblicitario non è connesso a simboli religiosi: né i modelli né i vestiti e nemmeno le espressioni facciali sono simili alla raffigurazione che nell'arte viene fatta di Gesù Cristo e della Vergine Maria, (...) l'unica somiglianza fisica sono i capelli lunghi dell'uomo, ma non ogni uomo coi capelli lunghi è riconducibile necessariamente all'immagine di Gesù" e inoltre "le espressioni giustapposte alla campagna pubblicitaria sono comuni intercalari largamente utilizzati nel linguaggio comune, pertanto non sono ivi utilizzate in senso religioso".

Sekmadienis Ltd prosegue poi con l'evidenziare come le norme sulla pubblicità non proibiscono esplicitamente l'uso in quanto tale di simboli religiosi nei messaggi pubblicitari, bensì l'uso offensivo degli stessi; e poiché si tratta di una **campagna pubblicitaria, intesa come attività artistica protetta dalla libertà di espressione garantita dalla Costituzione lituana**<sup>7</sup>, la multa comminata dalla SCRPA risulta essere ingiusta.

Tuttavia il ricorso presentato al tribunale nazionale non ha successo: la sentenza dichiara la legittimità della multa oggetto dello stesso.

Il 12 novembre 2013, il Tribunale amministrativo supremo della Lituania respinge con sentenza il ricorso ivi proposto da Sekmadienis Ltd, e dato l'uso improprio dei simboli religiosi (poiché contrario alla **morale** e lesivo della religione cristiana) posto in essere dai manifesti pubblicitari controversi, la multa oggetto di contestazione viene nuovamente confermata.

Nell'ottobre 2014 il caso arriva nelle aule della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: lo Human Rights Monitoring Institute (rappresentante dell'autore della campagna) presenta infatti ricorso alla Corte di Strasburgo, contro la Lituania, allegando la **lesione della libertà di espressione** (violazione dell'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) realizzata tramite multa imposta a Sekmadienis Ltd. **Ma come si sarà pronunciata la Corte EDU?** Prima di procedere, è utile individuare qualche ulteriore precisazione.

---

<sup>5</sup> Traduzione letterale di una delle lamentele comunicate alla SCRPA, in particolare quella di uno studio legale della città di Kaunas.

<sup>6</sup> Art. 4.2 Lithuanian law on Advertising: "2. Advertising shall be banned if: 1)it violates public morals; 2) it degrades human honour and dignity; 3) it incites national, racial, religious, gender-based or social hatred or discrimination, or if it defames or spreads disinformation; 4) it promotes force or aggression, or attempts to cause panic; 5) it promotes behaviour which presents a threat to health, security, and environment; 6) it abuses superstitions, people's trust, their lack of experience or knowledge; 7) without a person's consent it mentions his or her first and last name, opinion, information about his or her private or social life, or property, or uses his or her picture; 8) it uses special means and technologies affecting the subconscious; 9) it violates intellectual property rights to creations of literature, art, science, or related rights.". Nel 2013 (da notare, successivamente agli accadimenti oggetto del caso Sekmadienis Ltd c. Lituania, si aggiunge il punto 10) il quale recita "it expresses contempt for religious symbols of religious communities registered in Lithuania".

<sup>7</sup> Articolo 25 Costituzione lituana: "Everyone shall have the right to have his or her own convictions and freely express them. No one must be hindered from seeking, receiving, or imparting information and ideas. The freedom to express convictions, as well as to receive and impart information, may not be limited otherwise than by law when this is necessary to protect human health, honour or dignity, private life, or morals, or to defend the constitutional order.(...) The freedom to express convictions and to impart information shall be incompatible with criminal actions – incitement to national, racial, religious, or social hatred, incitement to violence or to discrimination, as well as defamation and disinformation".

### 3.2 CORTE EDU E CRITERI DI BILANCIAMENTO TRA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

Come in precedenza indicato, il ruolo assunto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel bilanciamento delle libertà fondamentali, deve essere valutato in concreto e con specifico riferimento all'ordinamento di volta in volta considerato. Inoltre, è possibile individuare alcuni criteri oggettivi di cui è possibile tenere conto per meglio porre in essere, in particolare, il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della libertà religiosa.

Nella giurisprudenza della Corte EDU emerge la fondamentale distinzione tra il contenuto scioccante e anche potenzialmente offensivo di una pluralità di persone, che è comunque garantito e protetto dalla libertà di espressione<sup>8</sup>, e il **contenuto gratuitamente offensivo**<sup>9</sup>. Quest'ultimo può richiedere la necessità di restrizioni al fine di far prevalere la tutela dell'altrui religiosità, intesa come estensione della libertà religiosa. Ma come riconoscere se una manifestazione del pensiero veicola effettivamente un contenuto gratuitamente offensivo nei confronti della religiosità altrui?

Esaminando l'orientamento della Corte di Strasburgo, è possibile riscontrare che per contenuto gratuitamente offensivo si possono intendere:

- Accostamenti, raffigurazioni e parole **volte a ridicolizzare un particolare credo religioso**
- L'utilizzo di espressioni ingiuriose
- L'accostamento a simboli religiosi di immagini o metafore sessuali
- La ricostruzione caricaturale di profeti, santi o altre figure sacre per un determinato credo religioso

La gratuità dell'offesa rileva soprattutto in relazione al **soggetto a cui è rivolta**, come emerge dalla giurisprudenza stessa della Corte EDU, la quale riconduce alla protezione della libertà religiosa altrui solo le offese dirette verso un'intera comunità religiosa<sup>10</sup>.

Su questo punto insiste Sekmadienis Ltd nelle proprie allegazioni presentate nel ricorso alla CEDU: solo circa un centinaio di individui hanno lamentato l'offesa cagionata dalle gigantografie, e questo non è un numero sufficientemente rappresentativo dell'invece 77% circa della popolazione lituana che si considera cattolica. Per lo stesso motivo, questo numero esiguo di lamenti non può pertanto essere considerato come indicativo del sentimento generale della popolazione lituana stessa. Ne consegue che la morale pubblica, secondo il ricorrente, non può essere invocata legittimamente a giustificazione del sacrificio della libertà di espressione<sup>11</sup>.

Inoltre, per riscontrare la gratuità dell'offesa non può che rilevare il **mezzo** utilizzato per diffondere il contenuto oggetto dell'esercizio della libertà di espressione. Se ogni tipo di comunicazione e manifestazione del pensiero, come i messaggi pubblicitari, di ogni genere essi siano, rientrano nell'ambito delle attività protette dall'art. 10, par. 2, ne consegue che a rilevare è soprattutto la **effettiva capacità del contenuto diffuso di raggiungere una platea più o meno ampia di destinatari**. E a questo proposito si noti come in relazione al mezzo pubblicitario (*commercial speech*), il destinatario può essere raggiunto anche senza una sua reale volontà. Quest'ultimo aspetto verrà espressamente ripreso dalla sentenza Sekmadienis Ltd. c. Lituania, al cui punto 57 viene riportata la posizione del Governo lituano sul caso controverso, ivi emergendo il fatto che le gigantografie in questione erano state posizionate nel centro di Vilnius, alcune delle quali addirittura in prossimità

---

<sup>8</sup> (*Klein v. Slovakia Giniewsky v. France, e Ay- din Tatlav v. Turkey*)

<sup>9</sup> (*Otto Preminger Institut v. Austria e Wingrove v. United Kingdom*).

<sup>10</sup> (*J.A. v. Turkey, Soulas v. France*) e i simboli della medesima (*Otto Preminger Institut v. Austria e Wingrove v. United Kingdom*). L'individuo, in relazione all'offesa subita, non è tuttavia priva di tutela: potrà essere perseguita come diffamazione della persona che la subisce, laddove negli ordinamenti nazionali ne ricorrano i presupposti.

<sup>11</sup> Nella giurisprudenza della Corte EDU emerge come un contenuto scioccante e anche potenzialmente offensivo di una pluralità di persone sia comunque garantito e protetto dalla libertà di espressione (*Klein v. Slovakia Giniewsky v. France, e Ay- din Tatlav v. Turkey*).

della Cattedrale, pertanto i fedeli non avevano la possibilità di porre in essere una concreta decisione di evitarli<sup>12</sup>.

È evidente che la protezione dell'altrui religiosità debba essere maggiormente garantita laddove sia più difficile sottrarsi alla comunicazione offensiva, tuttavia, è bene sottolineare quest'ultimo aspetto, la protezione dell'altrui religiosità necessita di protezione qualora l'espressione posta in essere sia effettivamente offensiva.

Come, anticipiamo, si evincerà dalla motivazione della Corte di Strasburgo alla sentenza circa il caso Sekmadienis Ltd c. Lituania, un fattore imprescindibile di cui si deve tenere conto nel determinare la sussistenza della offensività dell'espressione, è **il tono** del contenuto oggetto della manifestazione del pensiero.

Su questo tema della sussistente offensività dell'*advertisement* insiste Sekmadienis Ltd, la cui posizione viene riportata espressamente al punto 60<sup>13</sup> della sentenza Cedu sul caso in oggetto: la compagnia sottolinea che l'intento della campagna pubblicitaria non era infatti offendere gratuitamente la religione e i suoi simboli sacri, bensì "creare un effetto comico attraverso l'utilizzo di intercalari comunemente usati nella lingua parlata lituana". Sekmadienis Ltd aggiunge inoltre che le Autorità che hanno giudicato il caso e il Governo lituano stesso non sono state in grado di elaborare in cosa specificatamente e concretamente (al di là del fatto che i modelli protagonisti della stessa potessero esseri simili alle raffigurazioni di Maria e Gesù, di per sé ragione non sufficiente in uno Stato secolare e democratico) consistesse l'offensività della morale pubblica dichiarata dalle stesse.

Si noti come definire cosa sia offensivo e cosa nolo sia risulti essere un aspetto nevralgico nel processo di bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso.

### **3.3 IL CASO CASO SEKMADIENIS Ltd c. LITUANIA: La decisione della Corte Europea Diritti dell'Uomo, sez. VI, sentenza 30/01/2018**

Rispetto a quanto esposto nei paragrafi precedenti, ricordiamo che il bilanciamento tra libertà di espressione sancita all'articolo 10 CEDU e libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui all'articolo 9 CEDU non può essere eseguito aprioristicamente, ma necessita di valutazioni oggettive da compiersi volta per volta in relazione alla fattispecie concreta. La libertà di espressione comporta "doveri e responsabilità", come cita l'articolo 10 CEDU, ma eventuali restrizioni imposte alla stessa devono essere giustificate dalla necessità effettiva di tutelare un valore parimenti fondamentale (si richiede proporzionalità).

Alla luce di queste premesse, dei fatti sopra esposti e delle allegazioni delle parti, analizziamo ora come la CEDU dirimerà definitivamente la questione controversa. **In data 30 gennaio 2018 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si pronuncia dunque sul caso: il ricorso è ammissibile, e condanna lo Stato lituano per EFFETTIVA violazione dell'articolo 10 CEDU.**

Ma le motivazioni a giustificazione della decisione, saranno state in linea con quanto ci si può aspettare date le considerazioni proposte sino ad ora in questa trattazione? Ripercorrendo i vari punti salienti della sentenza, procediamo dunque a riepilogare il percorso logico effettuato dalla Corte di Strasburgo.

---

<sup>12</sup> Punto 57, Sentenza CEDU, Sekmadienis Ltd. c. Lituania: "The Government further submitted that visual depiction of Jesus Christ and the Virgin Mary – key figures of the Christian faith – which rejected their holiness or mocked them was contrary to the fundamental principles of that faith. They contended that believers were particularly sensitive when such figures of fundamental religious importance were used to advertise a lifestyle which did not respect the religion and its symbols, as proved by the fact that actual complaints about the advertisements had been received (see paragraphs 10, 12 and 17 above). In addition, the advertisements had been displayed on public hoardings in the centre of Vilnius, some even in the proximity of the Cathedral, and thus religious people had not had the possibility to make an informed decision to avoid them".

<sup>13</sup> Punto 60, Sentenza CEDU, Sekmadienis Ltd. c. Lituania: "The applicant company contended that the advertisements had not been gratuitously offensive or profane towards objects of veneration – they had merely attempted to create a comic effect by using emotional interjections commonly used in spoken Lithuanian. It submitted that neither the domestic authorities which had examined its case, nor the Government in their submissions to the Court had elaborated what exactly in the advertisements had been offensive to public morals, other than the very fact that they had resembled religious figures – however, that in itself could not have been a sufficient reason to ban such advertisements in a secular and democratic State.

Agli Stati è consentito “regolare la libertà di espressione in relazione a materie suscettibili di offendere le intime convinzioni personali, all’interno della sfera della morale, o della religione”, anche quando si verte “nella materia commerciale o pubblicitaria” (punto 72): infatti l’esercizio della libertà di espressione non può recare pregiudizio al “godimento pacifico dei diritti garantiti dall’articolo 9 della CEDU”. Tuttavia secondo la stessa Corte, nel caso concreto la campagna pubblicitaria realizzata da Sekmadienis Ltd non risulta essere “**gratuitamente offensiva né profana**” e nemmeno lesiva “**in maniera arbitraria, o abusiva**” di una religione, e a questo proposito i **giudici nazionali non hanno individuato specifiche prove<sup>14</sup> a sostegno del contrario** (punto 77)<sup>15</sup>.

Al punto 79<sup>16</sup> della sentenza in esame, la Corte di Strasburgo sottolinea infatti la **vaghezza delle ragioni addotte dalle Corti nazionali a giustificazione della contrarietà alla morale pubblica dei contenuti della pubblicità in esame** (statuizione conforme a quanto, si ricordi, aveva allegato Sekmadienis Ltd nel proprio ricorso alla CEDU), evidenziando successivamente al punto 80<sup>17</sup>, come la contrarietà alla morale pubblica (ex. Art. 10 CEDU) non si realizza di per sé attraverso la sola offesa al sentimento religioso di un individuo.

Pertanto, nel caso di specie, secondo la Corte EDU la campagna pubblicitaria realizzata da Sekmadienis sembra essere in linea con la portata che la libertà di espressione può assumere: essa può manifestarsi legittimamente attraverso “*idee che offendono, scandalizzano<sup>18</sup>, disturbano*” (punto 81)<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Come riprenderà in seguito il Giudice De Gaetano nel parere allegato alla sentenza (Sentenza CEDU, Sekmadienis Ltd. c. Lituania).

<sup>15</sup> Punto 77, Sentenza CEDU, Sekmadienis Ltd. c. Lituania: “Having viewed the advertisements for itself, the Court considers that at the outset they do not appear to be gratuitously offensive or profane, nor do they incite hatred on the grounds of religious belief or attack a religion in an unwarranted or abusive manner (see paragraphs 7-9 above; compare and contrast Müller and Others, cited above, § 36; Otto-Preminger-Institut, cited above, § 56; Wingrove, cited above, § 57; İ.A. v. Turkey, cited above, § 29; Klein, cited above, § 49; and Balsytė-Lideikienė v. Lithuania, no. 72596/01, § 79, 4 November 2008; see also Aydın Tatlav v. Turkey, no. 50692/99, § 28, 2 May 2006). The domestic courts and other authorities which examined the applicant company’s case did not make any explicit findings to the contrary”

<sup>16</sup> Punto 79, Sentenza CEDU, Sekmadienis Ltd. c. Lituania: “However, the Court cannot accept the reasons provided by the domestic courts and other authorities as relevant and sufficient. The authorities considered that the advertisements were contrary to public morals because they had used religious symbols “for superficial purposes”, had “distort[ed] [their] main purpose” and had been “inappropriate” (see paragraphs 13, 23 and 25 above). In the Court’s view, such statements were declarative and vague, and did not sufficiently explain why the reference to religious symbols in the advertisements was offensive, other than for the very fact that it had been done for non-religious purposes (see, mutatis mutandis, Giniewski, cited above, §§ 52-53, and Terentyev v. Russia, no. 25147/09, § 22, 26 January 2017; compare and contrast Balsytė-Lideikienė, cited above, § 80). It also observes that none of the authorities addressed the applicant company’s argument that the names of Jesus and Mary in the advertisements had been used not as religious references but as emotional interjections common in spoken Lithuanian, thereby creating a comic effect (see paragraphs 14, 17, 20 and 24 above; see also, mutatis mutandis, Vereinigung Bildender Künstler v. Austria, no. 68354/01, § 33, 25 January 2007), although it appears that those emotional interjections must have been known to them”.

<sup>17</sup> Punto 80, Sentenza CEDU, Sekmadienis Ltd. c. Lituania: “The Court takes particular issue with the reasoning provided in the decision of the SCRPA, which was subsequently upheld by the domestic courts in its entirety. The SCRPA held that the advertisements “promot[ed] a lifestyle which [was] incompatible with the principles of a religious person” (see paragraph 18 above), without explaining what that lifestyle was and how the advertisements were promoting it, nor why a lifestyle which is “incompatible with the principles of a religious person” would necessarily be incompatible with public morals. The Court observes that even though all the domestic decisions referred to “religious people”, the only religious group which had been consulted in the domestic proceedings had been the Roman Catholic Church (see paragraph 16 above), despite the presence of various other Christian and non-Christian religious communities in Lithuania (see paragraphs 38, 39 and 56 above). In this connection, the Court notes that the Constitutional Court of Lithuania has held that “no views or ideology may be declared mandatory and thrust on an individual” and that the State “does not have any right to establish a mandatory system of views” (see paragraph 45 above). It also draws attention to the position of the United Nations Human Rights Committee that limitations of rights for the purpose of protecting morals must be based on principles not deriving exclusively from a single tradition (see paragraph 48 above)”

<sup>18</sup> Ndr. semprechè non siano gratuitamente offensive, ma, come già asserito dalla Corte, nel caso di specie offensività non vi è stata.

<sup>19</sup> Punto 81, Sentenza CEDU, Sekmadienis Ltd. c. Lituania: “ The Court further observes that some of the authorities gave significant weight to the fact that approximately one hundred individuals had complained about the advertisements (see paragraphs 18 and 25 above). It has no reason to doubt that those individuals must have been genuinely offended. However, the Court reiterates that freedom of expression also extends to ideas which offend, shock or disturb (see the references provided in paragraph 70 above). It also reiterates that in a pluralist democratic society those who choose to exercise the freedom to manifest their religion cannot reasonably expect to be exempt from all criticism. They must tolerate and accept the denial by others of their religious beliefs and even the propagation by others of doctrines hostile to their faith (see Otto-Preminger-Institut, § 47, and İ.A. v. Turkey, § 28, both cited above; see also the position of the Venice Commission in paragraph 49 above). In the Court’s view, even though the advertisements had a commercial purpose and cannot be said to constitute “criticism” of religious ideas (see paragraph 76 above), the applicable principles are nonetheless similar (in this connection see in particular the findings of the domestic authorities that the advertisements “encourage[d] a frivolous attitude towards the ethical values of the Christian faith” in paragraph 18 above)”.

E, congruamente a quanto sostenuto da Sekmadienis Ltd, il punto 82<sup>20</sup> della sentenza aggiunge la considerazione che il fatto che i professanti cattolici fossero stati *effettivamente* offesi dalla campagna pubblicitaria, non sia stato adeguatamente corroborato.

Ne consegue che non vi è stato un corretto bilanciamento, da parte delle autorità lituane, tra tutela del sentimento religioso (che esse hanno fatto prevalere) e libertà di espressione del ricorrente (che è dunque stata irragionevolmente limitata). Si ricordi a questo proposito, che nel caso concreto solo un centinaio di lamentele raggiunsero la SCRPA, numero che sembra esiguo e non rappresentativo rispetto alla percentuale (77% ca.) di popolazione lituana che, secondo i censimenti, è cattolica.

Allegato alla sentenza vi è il parere del Giudice De Gaetano: egli concorda sulla sussistenza della violazione dell'articolo 10 CEDU, ma ritiene opportuno sottolineare quali, secondo la Corte, sono stati i motivi effettivi di questa violazione, essendo la tematica del bilanciamento (vedi Paragrafo 3.2 supra) tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso, estremamente delicata.

Il giudice De Gaetano chiarisce infatti che, come emerge dal paragrafo 79 al paragrafo 83 della sentenza in oggetto, il problema nel caso di specie è stata la **insufficienza delle ragioni** addotte dal Tribunale nazionale lituano a sostegno della decisione (comminare a Sekmdienis Ltd la multa di euro 580) della SCRPA. A tal proposito il Giudice sottolinea: **“Questa sentenza non dà carta bianca all’utilizzo di simboli religiosi, qualunque sia il mezzo, il contesto o il messaggio inteso o tendente ad essere trasmesso, direttamente o meno”**<sup>21</sup>.

Vale la pena citare testualmente le ulteriori specificazioni individuate a questo proposito dal giudice De Gaetano: “Come affermato nel § 26 di I.A. c. Turchia (n. 42571/98, § 26, CEDU 2005-VIII), -“Uno stato può legittimamente ritenere necessario adottare misure volte a reprimere determinate forme di condotta, compresa la trasmissione di informazioni e idee, giudicata incompatibile con il rispetto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione altrui...”- . **Nel caso di specie**, tuttavia, **non vi era nulla nei tre annunci in questione** (che, per inciso, possono ancora essere visualizzati online) **che potesse, con uno sforzo di immaginazione, essere considerato offensivo, tanto meno che corrispondesse a qualsiasi forma di vilipendio della religione o di simboli religiosi, e che potrebbero essere interpretati come giustificativi di un’ingerenza “per la tutela dei diritti altrui.** Il fatto che la testa della figura maschile avesse qualche somiglianza con il modo in cui l’immagine di Cristo è raffigurata nell’arte classica, e l’uso delle parole “Gesù” e “Ma-

---

<sup>20</sup> Punto 82, Sentenza CEDU, Sekmadienis Ltd. c. Lituania: “The Government in their observations argued that the advertisements must have also been considered offensive by the majority of the Lithuanian population who shared the Christian faith (see paragraph 56 above), whereas the applicant company contended that one hundred individuals could not be considered representative of such a majority (see paragraph 61 above). In the Court’s view, it cannot be assumed that everyone who has indicated that he or she belongs to the Christian faith would necessarily consider the advertisements offensive, and the Government have not provided any evidence to the contrary. Nonetheless, even assuming that the majority of the Lithuanian population were indeed to find the advertisements offensive, the Court reiterates that it would be incompatible with the underlying values of the Convention if the exercise of Convention rights by a minority group were made conditional on its being accepted by the majority. Were this so, a minority group’s rights to, inter alia, freedom of expression would become merely theoretical rather than practical and effective as required by the Convention (see, mutatis mutandis, Barankevich v. Russia, no. 10519/03, § 31, 26 July 2007; Alekseyev v. Russia, nos. 4916/07 and 2 others, § 81, 21 October 2010; and Bayev and Others, cited above, § 70)”.

<sup>21</sup> “While I agree that in this case there has been a violation of Article 10 of the Convention, it is pertinent to underscore the very narrow ground on which this violation is based. 1) It should be clear from paragraphs 79 to 83 of the judgment that the problem in this case was the insufficiency of the reasons provided by the domestic courts in their considerations upholding the SCRPA’s decision. This judgment does not give carte blanche to the use of religious symbols, whatever the medium, context or message intended or tending to be conveyed, whether directly or otherwise. As was stated in § 26 of I.A. v. Turkey (no. 42571/98, § 26, ECHR 2005-VIII), a “State may ... legitimately consider it necessary to take measures aimed at repressing certain form of conduct, including the imparting of information and ideas, judged incompatible with respect for the freedom of thought, conscience and religion of others...”. In the instant case, however, there was nothing in the three adverts in question (which, incidentally, can still be viewed online) which could, by any stretch of the imagination, be considered as either offensive, much less as amounting to any form of vilification of religion or religious symbols, and which could be construed as justifying an interference “for the protection of ... the rights of others”. The fact that the head of the male figure bore some resemblance to the way in which the image of Christ is depicted in classical art, and the use of the words “Jesus” and “Mary” (see paragraphs 7-9 of the judgment) cannot conceivably, by or of themselves, or in combination, be regarded as violating “public morals”. Moreover, the very fact that both the male and the female figure in the adverts displayed tattoos should have been indicative that those figures could not be considered as representations of the historical Jesus Christ or the Virgin Mary – see Leviticus 19:28. This point does not appear to have been given appropriate weight by anyone. 2) In short, this is a case which should not even have been brought to the attention of the SCRPA. What is even more surprising is that the “warning”, as it were, by the President of the Supreme Administrative Court (see paragraph 26) was dismissed for reasons which appear to be totally detached from reality (see paragraphs 28 and 29). 3) Finally, if the adverts were considered as somehow inappropriate, one wonders whether it would have been more effective to advise the faithful to boycott the firm using the adverts, rather than to provoke court litigation which twice ended up before the Supreme Administrative Court”

ria" (si vedano i paragrafi 7-9 della sentenza) **non possono concepibilmente, da soli o in combinazione, essere considerati una violazione della 'morale pubblica'**. Inoltre, il fatto stesso che sia la figura maschile che quella femminile nelle pubblicità mostrassero tatuaggi avrebbe dovuto essere indicativo del fatto che quelle figure non potevano essere considerate come rappresentazioni del Gesù Cristo storico o della Vergine Maria – si veda Levitico 19:28. Questo punto non sembra aver ricevuto un peso adeguato da nessuno”.

### 3.4- IL CASO SEKMADIENIS LTD c. LITUANIA: considerazioni finali

La corte EDU ritiene che la libertà di espressione costituisca **“uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni di base per il suo progresso e per l'autorealizzazione individuale di ciascuna persona”**, a tal punto da potersi manifestare attraverso **“idee che scioccano, offendono o disturbano”**.

Nel caso concreto, la Corte ha affermato con fermezza che quanto raffigurato dalle gigantografie non fosse offensivo e nemmeno profano (si pensi al punto 77 della sentenza, sopra esposto), e pertanto rientrante nella legittima manifestazione della libertà di espressione come sancita all'articolo 10 CEDU. Si noti come questa stessa affermazione porti con sé delle tematiche controverse di cui tenere conto: la corte di Strasburgo sembra essersi esposta con audacia nell'effettuare queste ultime affermazioni, forse rischiando la deriva ad una eccessiva discrezionalità interpretativa.

A dirimere ogni dubbio circa quanto ora esposto, decisivo è stato l'intervento del Giudice De Gaetano, il quale ha specificato espressamente che la sentenza non vuole legittimare tout court l'uso di simboli religiosi in pubblicità, ma bensì sottolineare che **l'offensività delle immagini**, ed ecco l'aspetto dirimente, non era stata sufficientemente comprovata dalle motivazioni del giudice nazionale lituano.

Emerge con chiarezza l'importanza essenziale di eseguire il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso sempre con riferimento al caso concreto (non potendosi effettuare ex ante determinando a priori cosa sia lesivo e cosa non lo sia). In particolar modo, è necessario che la valutazione dell'offensività di una data manifestazione del pensiero sia sostenuta non da mere convinzioni o considerazioni personali di chi esegue il bilanciamento, ma sia supportata da evidenze quanto più obiettive possibile, analizzate oggettivamente e con reale imparzialità (a questo proposito, si veda il caso “Femen”, esposto di seguito).

## 4. BLASFEMIA E GIURISPRUDENZA CEDU

Il bilanciamento tra sentimento religioso e tutela della libertà di Espressione, attuato in favore di quest'ultima, si rinviene in ulteriori sentenze della stessa Corte EDU.

### 4.1- CEDU: IL CASO “FEMEN” (BOUTON V. FRANCIA)

Dicembre 2013, Eloïse Bouton, attivista del movimento Femen, si presenta in topless all'interno della Chiesa della Maddalena di Parigi, scoprendo il proprio corpo sul quale sono dipinti diversi slogan (tra cui “Il Natale è cancellato”), indossando un velo azzurro e quella che sembra essere una corona di spine, mimando un aborto ponendo pezzi di fegato di vitello ai piedi dell'altare e urinando sui gradini dello stesso. L'intento dichiarato da Bouton era quello di denunciare le posizioni della Chiesa Cattolica nei confronti dell'aborto.

Con la **sentenza del 17 dicembre 2014**, il tribunale penale francese condanna l'attivista ad un mese di **reclusione** per il reato di “esibizione sessuale”, ad una **multa** di euro duemila per “esibizione sessuale”, ed ulteriori mille e cinquecento di spese legali.

Il 31 maggio 2019 il caso raggiunge le aule della Corte di Strasburgo<sup>22</sup>: tenuto conto della durezza del messaggio e della metodologia scelta dall'attivista nell'inscenare l'atto di protesta, secondo la CEDU, i tribunali nazionali francesi avranno trovato il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco?

**Il 13 ottobre 2022, con sentenza unanime, la Corte Edu dichiara la domanda ammissibile e ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione** (il gesto posto in essere da Bouton ha natura politica, è una performance e, in quanto tale, protetta dall'articolo 10

---

<sup>22</sup> L'attivista fece prima ricorso alla Corte d'Appello di Parigi nel 15 febbraio 2017, e successivamente in Cassazione nel gennaio 2019, ottenendo l'ennesimo diniego.

CEDU; ndr: art. 10 che individua nella protezione della morale e dei diritti altrui, legittimo argine alla libertà di espressione).

La corte specifica che *in considerazione del carattere militante della ricorrente, la sua azione non era volta a ledere alcuna pratica di culto*, tuttavia ella ha cercato di *esprimere le proprie convinzioni politiche (punto 48)*, in linea con le posizioni del movimento Femen, in nome del quale agiva, e in questo caso “altri diritti fondamentali non sono stati gravemente violati, come nel caso, ad esempio, non vi sono stati discorsi d’odio o di incitamento alla violenza (*hate speech*)” (punto 53). Il gesto compiuto con i seni scoperti era inteso a *trasmettere un senso di un dibattito pubblico e sociale sulla posizione delle donne nel mondo*, sulla posizione della Chiesa cattolica sul diritto delle donne di *disporre liberamente del proprio corpo*, compreso il *diritto di abortire*.

Per questi motivi, si noti la contraddizione che segue, **“anche se nel caso di specie la libertà di espressione è stata esercitata in modo tale da offendere intime convinzioni personali di natura morale o addirittura religiosa in considerazione del luogo scelto per la rappresentazione, dove, per definizione, potrebbero esserci più credenti che in qualsiasi altro luogo” (punto 49)**. **“Nel caso di specie, l’esibizione del ricorrente ha avuto luogo in una chiesa (...) e tale comportamento potrebbe essere considerato come un’inosservanza delle regole di condotta accettabili in un luogo di culto e di averne dedotto che l’imposizione di determinate sanzioni potrebbe essere giustificata, in linea di principio, dalla necessità di tutelare i diritti altrui. Tuttavia, nel caso di specie, per quanto riguarda la pena inflitta al ricorrente, la Corte è colpita, in primo luogo, dalla severità della pena che i giudici nazionali hanno inflitto al ricorrente senza, tuttavia, spiegare perché una pena detentiva fosse necessaria per garantire la tutela dell’ordine pubblico, della morale e dei diritti altrui nelle circostanze del caso” (punto 49)**.

La Corte di Strasburgo ha così nuovamente operato il bilanciamento tra libertà religiosa e libertà di espressione, in favore di quest’ultima, individuando la carenza di una congrua giustificazione alla sanzione comminata a Bouton dallo Stato Francese.

#### 4.2- CEDU: IL CASO “MURPHY C. IRLANDA”

La libertà di espressione tramite mezzo pubblicitario, e libertà religiosa in senso ampio, ritornano al vaglio della Corte EDU nel caso *Murphy c. Irlanda (n. 44179/98)*<sup>23</sup>.

Irlanda, anno 1995, all’organizzazione religiosa “Irish Faith Centre” fu imposto dalla Independent Radio and Television Commission (“IRTC”), un divieto di trasmettere via radio un annuncio pubblicitario a contenuto religioso. Il testo recitava: *“Cosa pensate di Cristo? Diresti, come Pietro, solo che è il figlio del Dio vivente? Ti sei mai interfacciato coi fatti storici su Cristo? L’Irish Faith Centre presenterà per la settimana di Pasqua un video di un’ora del dottor Jean Scott Phd sulle prove della risurrezione da lunedì 10 a sabato 15 aprile ogni sera alle 8.30 e la domenica di Pasqua alle 11.30 e anche in diretta via satellite alle 19.30*<sup>24</sup>”.

Ad avviso della Corte, nella sentenza CEDU del 10 Luglio 2003, **il divieto di trasmissione di messaggi pubblicitari aventi carattere religioso è stato ritenuto legittimo**, (quindi NON lesivo dell’articolo 10 CEDU) per ragioni prettamente di tipo storico e sociale<sup>25</sup>, legate all’acceso conflitto e alla profonda spaccatura tra la comunità cattolica e quella protestante.

È evidente come il ruolo assunto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo risulta essere quindi determinante nel bilanciamento delle libertà fondamentali: il confine tra libertà di espressione e sentimento religioso, e il relativo equilibrio tra gli stessi, necessita di essere individuato e valutato **case by case**, e soprattutto **con specifico riferimento all’ordinamento e contesto storico e socio-culturale di volta in volta considerato**.

<sup>23</sup> [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-61207%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-61207%22]})

<sup>24</sup> “What think ye of Christ? Would you, like Peter, only say that he is the son of the living God? Have you ever exposed yourself to the historical facts about Christ? The Irish Faith Centre are presenting for Easter week an hour long video by Dr Jean Scott Phd on the evidence of the resurrection from Monday 10th - Saturday 15th April every night at 8.30 and Easter Sunday at 11.30am and also live by satellite at 7.30pm”

<sup>25</sup> Sentenza Murphy c. Irlanda, n. 44179/98, Punto 71: “The main factor which the Government considered justified the impugned prohibition was the particular religious sensitivities in Irish society which they submitted were such that the broadcasting of any religious advertising could be considered offensive. The applicant agreed that Article 10 permitted restrictions of religious expression which would offend others’ religious sensitivities but submitted that the Convention did not protect an individual from being exposed to a religious view simply because it did not accord with his or her own, noting that his advertisement was innocuous and completely inoffensive. In any event, he disputed the Government’s assessment of contemporary religious sensitivities in Ireland”.

## CONCLUSIONI

Attraverso una prima lettura oggettiva della normativa CEDU in tema della fondamentale libertà di espressione e della imprescindibile tutela del sentimento religioso, si è proceduto all'analisi e applicazione della stessa a casi concreti. Si è dunque ripercorsa parte della giurisprudenza della Corte di Strasburgo avente ad oggetto il tema della blasfemia (in quanto manifestazione della collisione tra le due macro libertà sopra citate). Attraverso la lettura delle sentenze CEDU relative dapprima al Caso Sedmakienis c. Lituania, al Caso Bouton c. Francia poi, e infine al Caso Murphy c. Irlanda, è emerso con chiarezza quanto siano labili i confini entro cui può esplicarsi la libertà di espressione, valore fondamentale in un sistema democratico, ma cui margini di legittima manifestazione si rivelano essere rischiosamente inafferrabili.

## SPUNTI DI RIFLESSIONE DA RIVOLGERE AGLI STUDENTI

- a) Vediamo le tre gigantografie del caso Sekmadienis c. Lituania, alla luce delle considerazioni fatte è **davvero così indubbia la non profanità delle immagini in questione, come affermato dalla Corte EDU? La corte EDU può spingersi fino a decidere COSA SI debba ritenere essere effettivamente profano? Non è forse la portata del concetto di profano, non definitivamente individuabile, e pertanto mutevole nel tempo?**
- b) IL CODACONS DENUNCIA L'INFLUENCER CHIARA FERRAGNI PER BLASFEMIA: la causa è uno scatto che ritrae l'influencer nelle vesti di una Madonna. In realtà si tratta di una rielaborazione del dipinto del Seicento di Giovanni Battista Salvi "Madonna con Bambino del Sassoferrato) ad opera dell'artista Francesco Vezzoli ([https://www.instagram.com/p/CFePY12hMA8/?utm\\_source=ig\\_embed&ig\\_rid=22a9e04d-c761-4e7e-8777-b4c5c0390e13](https://www.instagram.com/p/CFePY12hMA8/?utm_source=ig_embed&ig_rid=22a9e04d-c761-4e7e-8777-b4c5c0390e13)).

**Propongo una riflessione circa le affermazioni del CODACONS (che tutela i consumatori), sotto riportate, alla luce della affinità tematica rispetto al caso Sekmadienis Ltd c. Lituania:** *“Non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l'intero mondo religioso e per l'arte in genere”* si legge nell'esposto del Codacons alla Procura della Repubblica di Milano e al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. *“Sfrutta l'immagine della Madonna e della religione a scopo commerciale – continua -. Questo è sfruttamento indegno della figura cristiana. Il fatto è anche penalmente rilevante perché è blasfemo e rappresenta un'offesa al sentimento religioso, motivo per cui l'esposto viene inviato anche al Papa”.*

**Ipotizzando in astratto che il caso finisca alla Corte di Strasburgo, se fossimo i giudici, che tipo di ragionamento applicheremmo in questo caso?** Si tratta pur sempre di effettuare un bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento religioso.

- c) CASO CHARLIE HEBDO: ricordiamo che la **pubblicazione di alcune caricature** del profeta Maometto aveva reso il settimanale un bersaglio dei jihadisti, nell'attentato della mattina del 7 gennaio 2015. (In occasione dell'apertura del processo, *Charlie Hebdo* ha scelto di ripubblicare i disegni blasfemi, scatenando una forte reazione del mondo musulmano: in Pakistan sono scoppiate alcune manifestazioni di protesta, la Repubblica islamica dell'Iran ha condannato la nuova diffusione delle caricature bollandola come una “provocazione”, il Regno del Marocco ha deciso di vietare la pubblicazione del settimanale).

Sulla base di quanto emerso dalla trattazione, rispetto alla tematica della Blasfemia, propongo una riflessione giuridicamente orientata, su questa affermazione di Zineb El Rhazoui, scrittrice e giornalista di *Charlie Hebdo*: **«Una cosa è criticare un dogma o decostruire una credenza, altra cosa è attaccare la persona. Quando critico anche aspramente l'Islam non voglio colpire le persone che si definiscono musulmane».**